



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Prot. n. 189/ n. 6
del 14.3.2019

Oggetto: **Ordinanza di esecuzione attività di sorveglianza passiva del cinghiale all'interno dell'Oasi di protezione faunistica "Anela" nel Comune di Anela.**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, su "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna" e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, su "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità 6 ottobre 1984, recante "Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 su "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, su "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTO il Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
- VISTI la Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 12 "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreff", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15" e l'articolo 13 della Legge Regionale 17 Dicembre 2012, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi";
- VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 " Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".
- VISTI il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali";
- VISTI la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, ed il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta;
- VISTI la Direttiva 2002/99/CE del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTA la Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;
- VISTI i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (cosiddetto "pacchetto igiene");
- VISTO il Piano di emergenza per la peste suina africana e la peste suina classica e il relativo Manuale operativo, redatti dal Centro Nazionale di Referenza per le pesti suine, su incarico del Ministero della Salute nel maggio del 2004;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42, su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 su "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTI la Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ed il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTI la Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ed il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana".
- VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 52/12 del 23 ottobre 2018 "Adozione del programma straordinario 2018-2019 e di specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 6/12 del 5 febbraio 2019 " Conferma e aggiornamento agli anni 2019-2020 del programma straordinario per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna";
- VISTA la determinazione n. 18/662 del 25 ottobre 2018 "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019", come rettificata dalla determinazione n. 20/698 del 12 novembre 2018;
- VISTA la determinazione n. 9/356 del 7 giugno 2017 "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati", come modificata dalla determinazione n. 13/438 del 17 luglio 2018 e integrata dalla determinazione n. 21/699 del 12 novembre 2018;
- VISTO in particolare il punto 4 dell'art. 3 della suddetta determinazione, che dispone che i cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinverano cinghiali morti sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio veterinario territorialmente competente, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica;
- CONSTATATO che nella riunione del Gruppo di Esperti dell'Unità di Progetto tenutasi in data 7 febbraio 2019 è stato richiesto di effettuare un'attività di sorveglianza



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

passiva sul cinghiale in quelle aree del Nord Sardegna dove è stata riscontrata nella precedente stagione venatoria la circolazione virale nel selvatico;

- CONSIDERATO** che, alla luce delle risultanze della riunione del Gruppo di esperti regionale per la fauna selvatica, nell'ambito del contrasto al virus della Peste Suina Africana, sono state effettuate, nei giorni 27 febbraio e 12 marzo 2019, presso la sede del Servizio di Sanità Animale dell'ASSL di Sassari, due riunioni preparatorie di un protocollo operativo per il rafforzamento della sorveglianza passiva sui cinghiali nelle Oasi di protezione faunistica del Nord Sardegna;
- PRESO ATTO** che nelle suddette riunioni erano presenti altresì il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Provincia di Sassari - Settore Ambiente, l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna e l'Agenzia Forestas, che hanno concordato di effettuare le sopra indicate attività sulla base delle rispettive competenze;
- RITENUTO** opportuno procedere, sulla base di quanto richiesto dal Gruppo di esperti regionale per la fauna selvatica, alle attività finalizzate al rafforzamento della sorveglianza passiva dei cinghiali, al fine di verificare la situazione epidemiologica della peste suina africana nel selvatico;
- SENTITO** il Servizio Sanità animale dell'ASSL di Sassari;
- STANTE** il proprio potere di emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), della Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34

ORDINA

1. all'Azienda Tutela della Salute - Servizio Sanità Animale dell'ASSL di Sassari, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, all'Agenzia regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) e al Settore Ambiente della Provincia di Sassari - Servizio Pianificazione e gestione faunistica, di procedere alle attività di sorveglianza passiva dei cinghiali all'interno dell'Oasi di Protezione faunistica denominata "Anela" sita nel Comune di Anela, al fine della verifica della situazione epidemiologica della peste suina africana nel selvatico all'interno di territori interdetti alla caccia e, pertanto, considerabili come sconosciuti dal punto di vista epidemiologico.
2. che le suddette attività siano effettuate in data 15 marzo 2019 secondo quanto concordato nelle suddette riunioni operative, ed in particolare che:
 - il personale dell'Agenzia Forestas, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i coadiutori provinciali e i tecnici dell'ATS effettuino i percorsi nelle aree mappate al fine di rilevare la presenza di carcasse o parti di cinghiale o eventuale materiale fecale;
 - il personale veterinario dell'Azienda Tutela della Salute e dell'Istituto Zooprofilattico esegua il prelievo delle carcasse e dei campioni sanitari e quest'ultimo anche il trasporto degli stessi sino ai laboratori diagnostici;
 - dopo le suddette attività, i siti di ritrovamento dei resti o delle carcasse dei cinghiali, lo strumentario e i veicoli utilizzati siano puliti, disinfestati e disinfettati sotto controllo ufficiale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al Sindaco di Anela, alla Provincia di Sassari, al Servizio Sanità Animale dell'ASSL di Sassari, all'Agenzia Forestas, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e all'Istituto Zooprofilattico, entra immediatamente in vigore.

Il Responsabile dell'Unità di Progetto

Alessandro De Martini